

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome concordano quanto segue:

Interventi a sostegno al reddito ed alle competenze

1. Il Governo e le Regioni concordano che il sistema degli ammortizzatori in deroga non rappresenta una riforma degli ammortizzatori sociali né una devoluzione della funzione, ma costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità della attuale situazione economica. Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo, le esigenze superino le risorse effettivamente accertate ai sensi dei punti 8 e 9 del presente Accordo, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari.

Sulla base di diverse valutazioni delle dimensioni e degli effetti sul mercato del lavoro della crisi economica internazionale in atto e della forte incertezza che caratterizza tali valutazioni, la previsione di una somma di 8.000 milioni di euro da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro può consentire di affrontare con un adeguato margine la forte domanda di interventi che va crescendo in tutte le aree del paese. Tali risorse e gli interventi necessari a un loro efficace utilizzo possono utilmente vedere la convergenza di un'azione dello Stato e delle Regioni. Per quanto riguarda il primo, esso può mobilitare risorse nazionali per 5.350 milioni di euro (di cui per circa 1.400 milioni derivanti dall'articolo 2, comma 35, della Legge Finanziaria 2009 e dall'art. 19 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2 del 2009, relativo al sostegno al reddito e all'occupazione, e 3.950 milioni dall'art. 6-quater L. 133/2008 e dal Fondo per le aree Sottoutilizzate - quota nazionale), mentre l'obiettivo per il contributo regionale è pari a 2.650 milioni di euro a valere sui programmi regionali FSE.

2. Con riferimento ai lavoratori destinati al trattamento in deroga ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2 del 2009, il contributo nazionale sarà impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito. Il contributo regionale sarà impiegato per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito. Sarà così possibile prevedere che per le persone beneficiarie dei trattamenti in deroga si abbia la convergenza, da una parte, di una quota dell'indennità e del contributo figurativo a valere sulle risorse nazionali; dall'altra, a valere sui Programmi regionali FSE, di un'azione formativa o di politica attiva governata dalla Regione e integrata dall'erogazione di un sostegno al reddito che, assieme al sostegno a carico dei fondi nazionali, rientri nel limite dei massimali previsti dalle leggi.


L'INPS, sulla base degli Accordi stipulati tra le Regioni e le parti sociali, acquisita la dichiarazione di immediata disponibilità dei lavoratori presso i servizi competenti e/o l'INPS, eroga il sostegno al reddito per la parte imputata ai fondi nazionali con accantonamento della contribuzione figurativa.

L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso alle Regioni per via telematica contestualmente attraverso la cooperazione applicativa.

3. Il Governo e le Regioni definiranno concordemente le modalità attuative, gestionali e dei flussi informativi tra l'INPS e le Regioni medesime, ai fini dell'attuazione del sistema degli ammortizzatori in deroga, così come convenuto con il presente Accordo, con l'obiettivo di salvaguardare comunque la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.



4. Il contributo finanziario delle Regioni avverrà nel rispetto di due requisiti:
- assenza di una riprogrammazione sostanziale, essendo necessaria solo una eventuale modifica dei piani finanziari volta a soddisfare esigenze di dotazione degli assi "Occupabilità" e "Adattabilità" e di piena utilizzazione delle risorse e dei fondi comunitari;
 - mantenimento dell'attuale assegnazione di risorse FSE tra Regioni.
5. Il contributo finanziario delle Regioni dovrà, in sede di approfondimento tecnico essere valutato in relazione a:
- ipotesi di riparto fra le Regioni appartenenti ai due obiettivi comunitari "Convergenza" e "Competitività" e, all'interno di questi raggruppamenti, fra le singole Regioni, che tenga conto sia della platea dei potenziali beneficiari, sia di altre informazioni in merito alle esigenze di interventi per l'Occupabilità e l'Adattabilità;
 - esame delle disponibilità finanziarie delle Regioni ad oggi non già impegnate giuridicamente (non potendo ovviamente queste ultime essere considerate ai fini dell'iniziativa in atto) e di altri impegni formalmente assunti secondo le rispettive leggi di contabilità che si ritenga concordemente di salvaguardare in relazione alle esigenze di corretto ed efficace funzionamento delle politiche attive del lavoro e del presumibile tiraggio di cassa durante il 2009, tenendo conto sia delle tendenze emerse nel passato, sia di ogni altra puntuale informazione disponibile Regione per Regione.
6. Verificata la quota di intervento del FSE per ciascuna Regione, laddove essa non sia sufficiente a coprire la domanda di ammortizzatori in deroga nella Regione ovvero nel caso di tensioni concordemente ritenute eccessive sull'impiego del FSE, il Governo si impegna ad integrare le risorse con una quota delle risorse nazionali di cui al presente Accordo.
7. Per quanto riguarda la garanzia per le Regioni di una cassa adeguata ai nuovi impegni assunti (caratterizzati per loro natura da un forte immediato tiraggio), valgono le seguenti considerazioni:
- secondo le regole comunitarie, una volta eventualmente modificati i piani finanziari, le dotazioni finanziarie specificate da tali piani negli assi Occupabilità e Adattabilità saranno pienamente rendicontabili, sia per la parte relativa ai fondi comunitari, sia per la parte relativa al cofinanziamento nazionale. Ciò ferma restando la possibilità di rendicontare da subito nell'ambito delle disponibilità già assicurate dal piano finanziario vigente;
 - l'innalzamento della previsione di tiraggio connesso alla nuova azione sarà oggetto delle previsioni di spesa che entro il 30 Aprile ciascuna delle Regioni è tenuta ad inviare alla Commissione;
 - l'accelerazione della tempistica di spesa dovrà essere opportunamente accompagnata da una parallela accelerazione nella presentazione delle domande di pagamento durante l'anno, e quindi di rimborso a valere sui fondi comunitari e sul cofinanziamento nazionale;
 - per quanto riguarda l'incremento necessario della liquidità, al fine di avviare il processo di spesa, oltre che sulle anticipazioni già disponibili, si potrà fare affidamento sulla terza tranche di acconto prevista dalla modifica del regolamento generale sui Fondi strutturali in corso di formalizzazione;
 - al fine di evitare eventuali problemi di liquidità che non dovessero essere risolti dai precedenti punti, il Governo si farà carico dell'adozione di adeguati provvedimenti per l'anticipazione;
 - con la firma del presente Accordo il Governo si impegna a dare tempestiva attuazione al comma 9-bis dell'articolo 19 della Legge n. 2 del 2009.

- 
8. Qualora gli esiti della verifica tecnica diano luogo all'accertamento di alcune situazioni regionali dove possa non esservi – sulla base di accertati dati - la piena capienza (vuoi per gli impegni, vuoi per la cassa) per partecipare al contributo regionale complessivo, il Governo si impegna a garantire, nell'ambito dei singoli protocolli con le Regioni, l'integrazione delle risorse a disposizione con una quota delle risorse nazionali di cui al presente Accordo. Al tempo stesso, la possibilità che in altre Regioni la domanda di intervento si riveli alla fine del 2010 inferiore alle previsioni, comporterà che le risorse del FSE destinate a questa operazione che risultino inutilizzate possano essere impiegate dalla Regione, secondo la programmazione.
 9. Sulla base di questa verifica congiunta sarà possibile accertare in via definitiva le risorse che le Regioni saranno effettivamente in grado di assicurare in relazione al perseguimento dell'obiettivo di 2.650 milioni di euro.
 10. Si specifica che la componente finanziaria derivante dal FAS si articola in due diversi sistemi di vincoli territoriali: quanto deriva dalle rivenienze ex articolo 6-quater, comma 1, del D.L. n. 112/2008 non avrà vincoli di destinazione territoriale tipici di tale fondo; quanto invece deriva dalle risorse FAS della programmazione 2007/2013 mantiene i vincoli di riparto territoriale per macroaree e per Regioni del Fondo stesso.
 11. Per quanto riguarda la coerenza con i vigenti regolamenti comunitari delle iniziative da intraprendere, l'indirizzo intrapreso rientra pienamente in via di principio con tali regolamenti, essendo esse già intraprese in altri Stati membri dell'Unione Europea da anni. L'operatività dell'accordo tra Stato e Regioni sarà comunque subordinata ad una condivisione formale da parte della Commissione Europea dell'Accordo stesso. A tale fine la valutazione della Commissione verrà preventivamente verificata, non appena predisposta la bozza di un progetto tecnico condiviso, attraverso un incontro con la Commissione stessa al quale prenderanno parte tanto le Regioni che il Governo.
 12. Il Governo si impegna ad esaminare le questioni relative alla disciplina tributaria dei trattamenti corrisposti dalle Regioni o dagli enti locali ai fini dell'integrazione di quanto erogato dall'INPS ai sensi del presente Accordo.
 13. Il Governo si impegna a dare attuazione all'articolo 19, comma 7, della Legge n. 2 del 2009 verificando la possibilità di interventi di sostegno al reddito nell'ambito del sistema degli ammortizzatori in deroga con i fondi interprofessionali.
 14. Il Governo e le Regioni si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione dell'intervento a fare inizio da metà 2009.

15. Fondo per le aree sottoutilizzate

Si prevede la convocazione del CIPE, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sul finanziamento delle misure di sostegno al reddito, ai fini dell'adozione della delibera di riparto definitivo del Fondo per le aree sottoutilizzate, secondo quanto previsto dal QSN.

Si definisce il riparto tra le Amministrazioni centrali, inclusi 1.200 milioni di euro rivenienti dalla ricognizione ex articolo 6-quater del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per un importo pari a 25.409 milioni di euro, comprese le risorse già assegnate al Fondo infrastrutture strategiche, pari a 7.356 milioni di Euro.



Fatto salvo quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 18 dicembre 2008, si definisce altresì il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse rinvenienti dalla ricognizione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, della legge n. 133 del 2008 per la riassegnazione alle medesime amministrazioni, nel rispetto del vincolo di territorialità di tali risorse. Le risorse originate da disimpegni automatici previsti da precedenti delibere CIPE saranno utilizzate per reintegrare le risorse già impiegate dalla delibera CIPE nella seduta di cui sopra.

Si conferma l'ammontare delle risorse per i Programmi attuativi regionali ed interregionali, nonché per il conseguimento degli obiettivi di servizio, quantificate in 27.027 milioni di euro. Aggiungendo a queste le risorse destinate ai programmi e progetti delle Amministrazioni centrali (pari a 24.209 milioni di Euro) si soddisfa pienamente la chiave di riparto 85 – 15.

Nel termine su indicato il CIPE procede all'adozione di una delibera di revisione della delibera n. 166/2007 e alla presa d'atto dei PAR la cui istruttoria è stata già completata dal Ministero dello sviluppo economico. Nella suddetta delibera sarà inserita un'apposita clausola che consentirà alle Regioni di definire i rispettivi Programmi secondo l'originario valore ed al CIPE di prenderne atto, assicurando l'impegnabilità annua delle somme eccedenti l'assegnazione delle risorse ora effettuata in relazione alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011 ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate non utilizzate.

16. Nettizzazione

In riferimento alla problematica relativa alla nettizzazione dei fondi comunitari, già disciplinata dall'art. 2, comma 42, della Legge finanziaria 22 dicembre 2008, n. 203, si prende atto delle difficoltà che la suddetta disposizione può aver originato in alcune Regioni in ragione del fatto che essa è intervenuta sul finire dell'esercizio finanziario 2008, determinando ulteriori criticità ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2008.

Infatti, la nettizzazione delle spese in conto capitale correlate ai finanziamenti comunitari può aver comportato un obiettivo più difficile da raggiungere, in quei casi in cui, ad esempio, le spese da sottrarre per il 2008 siano risultate inferiori a quelle del 2007.

Pertanto si concorda il seguente emendamento così articolato:

1. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea.
2. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea – con esclusione delle quote di finanziamento nazionale – relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
3. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità



interno delle Regioni e delle province autonome. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

4. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009."

Inoltre, nel corso dell'approfondimento tecnico verrà individuata una modalità appropriata per non computare negli anni 2009 e 2010 nei risultati del Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome le spese correnti a valere sul finanziamento statale e regionale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea che siano concordemente stimate aggiuntive rispetto a quelle che sarebbero state realizzate in assenza dell'intervento previsto in questo Accordo.

Il Governo e le Regioni si impegnano ad aprire, nella prossima settimana, un Tavolo per affrontare e dare una risposta a quelle Regioni che hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2008, slittando i pagamenti degli investimenti comunitari impegnati entro il 31.12.2008 sul 2009.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Vasco Errani



Il Ministro per i rapporti con le Regioni

Raffaele Fitto

